

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
EXTRA RETE FORMATIVA
PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA**

TRA

La Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548, con sede presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Piazza Lucio Severi n. 1 - Perugia, d'ora in poi denominata "Scuola", rappresentata dal Direttore Prof. Auro Caraffa, nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato ai fini della carica in Perugia e autorizzato alla stipula della presente convenzione, (PEC: dipartimento.med@cert.unipg.it);

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, con sede legale in Viterbo, Via Enrico Femi n. 15, cap. 01100 città Viterbo, C.F e P.IVA 0145557056, rappresentata dal Direttore Generale f.f., Dott.ssa Antonella Proietti, nata a [REDACTED] il [REDACTED] (PEC: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it); d'ora in poi denominate unitamente "Parti".

CONSIDERATO CHE

- l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare Convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;
- il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", ed in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università";
- il D.lgs. n. 368/99 "Attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle Direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la Direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialistici;
- il D.M. 1 agosto 2005 concernente il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.M. 29 marzo 2006 n. 115 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 "Standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture della rete formativa";
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria;
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, ed in particolare

- l'allegato 1, in cui si prevede che per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia diretta dal Prof. Auro Caraffa ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione del Dott. FILIPPI NICOLA svolgere un periodo di attività extra rete formativa, riconducibile al programma individuale di formazione del 5° anno di corso A.A. 2021/2022 decorrente dal 01.11.2022, presso la U.O.D. Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia e Traumatologia dello Sport, Ospedale di Belcolle;
 - il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture "devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale";
 - la Struttura del Soggetto Ospitante possiede il requisito in parola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le Premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

Il soggetto ospitante accoglie presso l'Ospedale di Belcolle - U.O.D. Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia e Traumatologia dello Sport diretta dal Dott. Carlo Gigli per lo svolgimento di attività di tirocinio professionalizzante in Ortopedia e Traumatologia, il Dr. Filippi Nicola, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università, d'ora in poi denominato "specializzando".

Art. 3 - Durata e Recesso

L'attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente Convenzione si svolgerà per la durata di mesi 6 (sei), e segnatamente dal 01/04/2023 al 30/09/2023; in caso di interruzione giustificata del periodo formativo, l'ente ospitante garantirà allo specializzando il completamento del percorso formativo concordato tra le Parti.

Lo specializzando, così come previsto dalla normativa vigente, non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

La presente Convenzione potrà essere rinnovata su accordo delle Parti per iscritto e nelle medesime forme della presente Convenzione.

Art. 4 - Luogo del tirocinio

L'Ente Ospitante, compatibilmente con le ordinarie esigenze dell'unità operativa coinvolta, mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della U.O.D. Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia e Traumatologia dello Sport ai fini dello svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo autorizzato dalle Parti.

Art. 5 - Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dalla Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel Progetto Formativo individuale allegato alla presente Convenzione (allegato 1).

Le modalità operative di svolgimento delle attività saranno concordate tra il Dirigente Medico Responsabile della Struttura suddetta ed il Direttore della Scuola.

L'avvio dell'attività di tirocinio è subordinato all'espletamento da parte della Funzione competente dell'Ente Ospitante delle opportune verifiche della documentazione dello specializzando necessaria all'ingresso in Ospedale e funzionale allo svolgimento del tirocinio formativo.

Art. 6 - Natura Giuridica

L'attività formativa professionalizzante e tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo Statuto della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.

Art. 7 - Responsabile della formazione e Tutor

Il Responsabile della formazione del medico in formazione specialistica è il Direttore della Scuola Prof. Auro Caraffa.

Il Referente per l'attività di tirocinio individuato come Tutor che affiancherà il medico nello svolgimento delle attività di formazione è il Responsabile della Struttura Dr. Carlo Gigli.

Art. 8 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata dal Tutor designato dalla Scuola in veste di Responsabile, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento, l'avvenuta frequenza nei modi e nei tempi stabiliti dalla Scuola di Specializzazione.

Art. 9 - Coperture Assicurative

Per il periodo di formazione extra rete formativa, la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale è posta a carico del medico in formazione specialistica. L'Università assicura il medico ai fini INAIL.

Lo specializzando si impegna a fornire, su richiesta del soggetto ospitante, copia della polizza assicurativa per colpa grave (art. 10.3 legge 8 marzo 2017, n. 24 "legge Gelli").

Art. 10 - Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

Gli obblighi previsti dal D.L.gs.vo 09/04/2008 n. 81 in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e se presente il rischio da radiazioni ionizzanti, previsti dal D.L.gs.vo 230/1995, gravano sul Soggetto Ospitante.

Lo specializzando deve produrre copia del giudizio di idoneità espresso dal medico competente. Lo specializzando è tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 11 - Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio, lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor della Struttura;
- rispettare scrupolosamente tutti i Regolamenti interni vigenti presso l'Ente Ospitante;
- frequentare la Struttura/e Complessa/e, così come previste nella presente Convenzione e/o individuate nel Progetto Formativo nei tempi e con le modalità concordate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

Art. 12 - Codice Etico e Regolamenti aziendali

Le parti reciprocamente danno atto delle norme di comportamento e del codice etico adottati dai soggetti medesimi.

In particolare, per tutta la durata del rapporto, i medici in formazione specialistica, nell'ambito dello svolgimento delle loro attività, sono tenuti al rispetto dei Regolamenti aziendali vigenti ed in particolare del Codice di comportamento aziendale vigente, tutti consultabili sul sito aziendale (www.asl.vt.it).

Art. 13 - Trattamento dei Dati Personali e Riservatezza

Con riferimento al trattamento dei dati del medico in formazione specialistica, individuato all'art. 2 del presente accordo, le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla

Protezione dei Dati – di seguito per brevità semplicemente “GDPR”) e si impegnano al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale.

Con riferimento all’attività svolta da parte del medico in formazione specialistica ed al contestuale trattamento dei dati personali e particolari raccolti e/o ottenuti nel corso dell’esecuzione del presente accordo è dovere del professionista stesso conformarsi agli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

Il medico in formazione specialistica è tenuto ad osservare le norme in materia di protezione dei dati ed è designato dall’ASL di Viterbo, autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 14 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l’applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, mediante bonario componimento.

In caso contrario per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il Foro di Perugia.

Art. 15 - Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 16 – Firma digitale

Si dà atto che la sottoscrizione tra le Parti della presente convenzione avverrà in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le Parti medesime a mezzo di posta elettronica e certificata – PEC.

Art. 17 - Imposta di bollo e Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d’uso e le relative spese sono poste a carico della parte richiedente. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo che è assolta con oneri a carico dell’Università degli Studi di Perugia.

Art. 18 - Norma Finale

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti faranno riferimento alla normativa vigente in materia.

Perugia,

Per la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia

Università degli Studi di Perugia

Il Direttore

Prof. Auro Caraffa_____

Viterbo,

Per ASL VITERBO

Il Direttore Generale f.f.

Dott.ssa Antonella Proietti _____